

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3

“PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/05/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni)
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1714/DAR del 27/11/2017 con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per l'anno 2018;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 18/07/2016 n. 1065 con il quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 04/01/2018 n. 8 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018);
- VISTA** l'istanza, assunta in data 02/07/2003 al protocollo n. 7860 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e corredata di progetto a firma dott. agr. Calogero Sciara, con la quale la ditta Venezia Antonio nato a Sciacca il 02/01/1925, ha chiesto la concessione preferenziale, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di acqua dal pozzo sito in località Tranchina-Bellapietra fg. 155 part. 83 del comune di Sciacca, per uso irriguo;
- VISTE** l'istanza di subentro, assunta in data 21/06/2011 al protocollo n. 85928 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, della ditta Cottone Vita, Venezia Maria, Venezia Maddalena e la successiva istanza, assunta in data 12/04/2012 al protocollo n. 139992, con la quale la ditta Venezia Maria nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] e Venezia Maddalena nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] entrambe residenti a Sciacca in via [REDACTED] n. [REDACTED], ha



chiesto la titolarità della concessione preferenziale, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di acqua dal pozzo sito in località Tranchina-Bellapietra fg. 155 part. 83 del comune di Sciacca, per uso irriguo;

VISTO il parere n. 69223/AG 2654 del 20/07/2012 reso dal Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n. 275, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela;

VISTA la relazione di compiuta istruttoria prot. n. 138805 del 17/04/2013 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, preso atto che non furono prodotte opposizioni né domande concorrenti e, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, esprime il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente di derivare dal pozzo sito in località Tranchina-Bellapietra fg. 155 part. 83 del comune di Sciacca, oggetto dell'istanza, moduli 0,00375 pari a l/s 0,375 di acqua per complessivi metri cubi 5.906 annui, da prelevare nel periodo compreso dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, per uso irriguo;

CONSIDERATO che può condividersi il citato parere di compiuta istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e pertanto può concedersi alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante in data 07/06/2017 presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dove è stato registrato al n. 12634 di repertorio in data 29/06/2017, e che costituisce parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura il rilascio della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTE le note nn. PR_AGUTG_Ingresso_0001925_20180122 del 22/01/2018 e PR_AGUTG_Ingresso_0001930_20180122 del 22/01/2018 con la quale la Prefettura di Agrigento ha comunicato che a carico della ditta istante non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

RITENUTO di assentire alla ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

DECRETA

Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Venezia Maria nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] e Venezia Maddalena nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED], di derivare moduli 0,00375 pari a l/s 0,375 di acqua per complessivi metri cubi 5.906 annui, dal pozzo sito in Tranchina-Bellapietra fg. 155 part. 83 del comune di Sciacca, da prelevare nel periodo compreso dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, per uso irriguo;

Art. 2 La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega costituendone

parte integrante e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 12,72 (*euro dodici/72*).

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

- Art. 3** L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
- Art. 4** Con il presente Decreto, per l'esercizio finanziario 2018, per il capitolo 2602 capo 16 (3010301003), sono accertati e riscossi € 12,72 (*euro dodici/72*) con riferimento al bollettino n. VCYL 0001 del 18/01/2018.
- Art. 5** Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2058, l'importo annuo di € 12,72 (*euro dodici/72*) per complessivi € 508,80 (*euro cinquecentotto/80*) da corrispondere in canoni annuali anticipati.
- Art. 6** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015, n. 9.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà quindi trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.
- Art. 8** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Agrigento" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 9** Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 10** Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

Palermo li **21 FEB 2018**



Il Funzionario Direttivo

(arch. *Giulio Sannarando*)


Il Dirigente del Servizio 3

(ing. *Giuseppe Diacotta*)



Il Dirigente Generale

(Ing. *Salvatore Cocina*)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

C.F. 80012000826

DICIPLINARE

REPERTORIO 12634 DEL 29 Luglio 2011

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione preferenziale della derivazione d'acqua dal pozzo sito nella part. N 83 del foglio di mappa 155 in c/da Tranchina - Bellapietra nel territorio del Comune di Sciacca, con coordinate WGS84 UTM 33N pari a Est = 339920.135 e Nord = 4152318.315, in capo alla ditta Venezia Maria, nata a [redacted] il [redacted] c.f. [redacted] [redacted] e Venezia Maddalena, nata a [redacted] il [redacted] c.f. [redacted], entrambe ivi residenti in [redacted] n. [redacted], nella qualità di comproprietarie.

Venezia Maria
Venezia Maddalena

Domanda di concessione preferenziale assunta al protocollo di quest'Ufficio al n.7860 del 02/07/2003, presentata dalla ditta Venezia Antonino nato a [redacted] il [redacted] a cui ha fatto seguito con prot. n. 85928 del 21/06/2011 domanda di subentro delle sigg.re Cottone Vita, Venezia Maria e Venezia Maddalena divenute eredi a seguito della scomparsa del sig. Venezia Antonino.

Nota del 12/04/2012 prot. n. 13992 delle sig.re Venezia Maria e Venezia Maddalena, con la quale le stesse, ai fini dell'ottenimento

della concessione, hanno comunicato di essere divenute uniche proprietarie del fondo a seguito del decesso della madre Cottone Vita avvenuto il 16/08/2011.

Articolo 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal pozzo sito nella part. n 83 del foglio di mappa n. 155 località Tranchina-Bellapietra agro di Sciacca è fissata in misura non superiore a moduli 0.003745 pari l/s 0,375 d'acqua stagionale corrispondenti a mc. 5.906, quantità massima educibile dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 2

Superficie irrigata

La superficie aziendale utile da irrigare risulta estesa a Ha. 3.33.43.

Le particelle da irrigare sono quelle segnate sulla planimetria di progetto a firma del Dott. Agr. Sciara Calogero che fa parte integrante del presente disciplinare e precisamente le particelle n° 61-203(ex 67) 82 e 83 del foglio di mappa n° 155 coltivate a oliveto e agrumeto.

Articolo 3

Luogo e modo di presa dell'acqua

L'acqua viene prelevata, dal pozzo ubicato nella part. n. 83 del foglio di mappa n. 155, della profondità di ml. 70 e del diametro di cm 30.

Il pozzo è del tipo trivellato, con impianto di sollevamento costituito da elettropompa sommersa collegata a una tubazione del diametro di 100 mm. L'impianto di distribuzione consiste in una condotta principale del diametro di 100 mm condotta secondaria del diametro di 80 mm.



seguita da condotta da mm. 30 e da terminali del diametro di 16 mm, tutte in polietilene. Tali opere sono descritte nell'allegato progetto a firma del Dott. Agr. Sciara Calogero che fa parte integrante del presente disciplinare.

Articolo 4

Regolazione della portata

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni di legge è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopra indicata.

L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della Ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra e regolare l'utenza stabilendo strumenti limitatori della portata.

Articolo 5

Dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua edotta

È stato installato, a cura e spese del Concessionario della derivazione, un sistema di misurazione dei volumi derivati in corrispondenza dell'opera di presa, al fine di consentire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio. Esso consiste in un misuratore volumetrico di marca ICA matricola 15310077 che dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento. La ditta concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature

Venezia Home
Venezia Hub

installate. Qualora le apparecchiature di misura fossero, per disposizione dell'ente concedente la derivazione, sigillate, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi dalla ditta concessionaria, con cadenza annuale, all'autorità concedente.

La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta, l'Ufficio del Genio Civile al quale le relative certificazioni dovranno essere inviate lo riterrà necessario.

Articolo 6

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Articolo 7

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e, pertanto, l'Amministrazione

concedente, si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità d'acqua concessa, la quale potrà ridursi ed anche venir meno del tutto per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, senza che perciò la ditta concessionaria abbia alcun diritto a richiedere verso la Regione, indennizzi di sorta per opere eseguite, spese sostenute per perdite di colture e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene, quindi, fatta a totale rischio della ditta concessionaria.

La concessione non può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla-osta dell'Amministrazione concedente.

Articolo 8

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione



Veneranda
Genuzia

atti a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero ed a evitare pericoli di intrusione di acqua salata non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata.

Con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione. In mancanza di rinnovo, come nei casi di rinuncia, revoca o decadenza, la Regione ha diritto di ritenere senza compenso le opere costruite nel pozzo o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Articolo 9

Canoni

La ditta Concessionaria, corrisponderà alle finanze della Regione, di anno in anno anticipatamente a decorrere dalla data del decreto di concessione il canone di € 12,51, salvo successive integrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16.04.2003 n. 4 e successivi aggiornamenti, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. 1933/n°1775 e s.m.i.

Articolo 10

Pagamenti e depositi

Ai fini del presente disciplinare, la Ditta concessionaria ha dimostrato con la produzione di regolari quietanze, di avere effettuato:

a) versamento di € 30,99 come da bollettino postale n° 0157 del 23/11/2012, intestato al servizio di cassa Regionale Unicredit S.p.A. per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11.12.1933 n° 1775;

b) versamento di € 5,16 sul ccp nr 17770900 intestato alla Cassa Prov.le. Tasse Concessioni regionali quale tassa di concessione governativa ai sensi della Legge Regionale 18.04.81 n° 67 come da bollettino postale n° 0156 del 23/11/2012;

c) versamento di € 106,91 come da bollettino postale n. 0083 del 17/05/2011 per canoni demaniali relativi agli anni dal 1999 al 2011;

d) versamento di € 11,61 per canone anni 2012 come da bollettino postale n° 0140 del 26/03/2012;

e) versamento di € 11,61 per canone anni 2013 come da bollettino postale n° 0124 del 17/04/2013;

f) versamento di € 11,61 per canone anni 2014 come da bollettino postale n° 0107 del 29/01/2014;

g) versamento di € 12,95 per canone anni 2015 più integr. anni precedenti come da bollettino postale n° 0238 del 28/01/2015;

h) versamento di € 12,50 per canone anni 2016 come da bollettino postale n° 0140 del 27/01/2016;

i) versamento di € 12,60 per canone anno 2017 come da bollettino postale n. 0096 del 09/05/2017;

Restano a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, copie disegni di atti di stampe, etc..

Articolo 11

Venezia
Senzio



Richiamo a leggi e a regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenuti successivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 12

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Sciacca provincia di Agrigento, nel cui territorio ricadono le opere di presa.

Articolo 13

Clausola igienico sanitaria

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà essere revocata per motivi igienico-sanitari in qualsiasi momento senza preavviso alcuno e senza che la Ditta abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni.

La ditta concessionaria resta obbligata a fare eseguire a proprie spese da laboratori autorizzati le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

Articolo 14

Clausola di solidarietà



La concessione, che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in solido a Venezia Maria nata a [redacted] il [redacted] e Venezia Maddalena nata a [redacted] il [redacted], conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerente alla concessione l'altra sarà obbligata ad ottemperare, restando autorizzata a procedere i lavori ed ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

**UFFICIO DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO**

Si attesta che il presente disciplinare è stato firmato dai richiedenti la concessione, Venezia Maria e Venezia Maddalena, nella qualità di comproprietari, alla presenza del funzionario direttivo Virgilio Rino Salvatore, all'uopo incaricato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, e dei testi Sigg. **PALUMBO**

ANTONIO E ALLETTO ARMANDO


entrambi dipendenti del Genio Civile di Agrigento.

La ditta concessionaria: **Venezia Maria**
Venezia Maddalena

I testi: **Antonio Palumbo** **Armando Alletto**

Funz. Dir. Virgilio Rino Salvatore: **Rino Salvatore**

Agrigento, **07/06/2017**



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Agenzia
 0001952...
 00045859
 23/05/2017 16:04:56
 8578-00010
 IDENTIFICATIVO 01151060811174
 61,00
 UND/100


Ditta subentrati del De Claus Venezia Antonino
 Cottone Vita, Venezia Maddalena e Maria
 F.M. 155 Part.83 - Sciacca

[Pattern] Agrumeto [Pattern] Incolto
 [Pattern] Oliveto ● Pozzo

UFFICIO DEL CENSO CIVILE
 AGRIGENTO

Copia conforme a quanto
 depositato c/o quest'Ufficio
 FUNZIONE DIRETTIVA
 (Dott. Rino Scudro e Virgilio)



ORDINE DEI DOTT. AGRONOMI E DEI DOTT. INGEGNERI
 DOT. AGRONOMO
SCIARA CALOGERO
 N. 597
 AGRIGENTO - ITALIA



0013
 00045859
 23/05/2017 16:04:56
 8578-00010
 IDENTIFICATIVO 01151060811174
 8 581 68755 1 0




Copia conforme a quanto
depositato n/o quest'Ufficio

FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Dott. Rino *Castore* Virgilio)



p.c.





Virgilio

Ufficio Regionale dei Geologi in Sicilia
 Dott. Geol. Rino Salvatore
 N. 185

UFFICIO DEL CENIO CIVILE
AGRIGENTO

Copia conforme a quanto depositato e/o quest'Ufficio.
 FUNZIONARIO DIRETTIVO
 (Dott. Rino Salvatore e Virgilio)